



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE- LEGALE

N.907 del 1° SETTORE del 26/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: UFFICIO LEGALE. INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RUBRICATO AL N. 8137/2024 R.G.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Stefania Crescenzo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che (*omissis*), con atto notificato a questo ente in data 06/02/2018 e successivi motivi aggiunti, ha proposto ricorso al TAR Veneto, rubricato al n. 188/2018 R.G., per l'annullamento del provvedimento del Comune di Legnago con il quale è stata rigettata la domanda di variante in corso d'opera presentata il 23/06/2017 - Riferimento pratica edilizia n. 2017/0364, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o collegato provvedimenti edilizi;

Atteso che con sentenza n. 1276/2024 depositata il 30.06.2024, il TAR Veneto - Sezione II, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto, lo ha dichiarato improcedibile;

Visto ora il ricorso al Consiglio di Stato, rubricato al n. 8137/2024 R.G., proposto da (*omissis*), per la riforma della sentenza TAR Veneto, sez. II, 30 giugno 2024, n. 1276/2024, sopra richiamata;

Tenuto conto che con deliberazione di G.C. n. 174 del 19.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di costituirsi in giudizio nel suddetto ricorso autorizzando il Dirigente del 1° settore a procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno non disponendo l'Ente di personale dipendente abilitato;

Tenuto conto che:

- il Comune di Legnago non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie

ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento ad un professionista esterno all'ente;

- l'attività di patrocinio legale è annoverabile tra i servizi di cui all'art. 56, comma 1, lett h), punto 1) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il cui affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 1, 2) e 3) del citato decreto, ovvero nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia e di accesso al mercato;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 131 del 10.08.2021 questo Ente si è dotato di un Albo di avvocati per l'affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, da cui attingere gli avvocati per le prestazioni in materia di «servizi legali»,
- in applicazione delle linee guida approvate con il suddetto provvedimento G.C. n. 131/2021, *"nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, (omissis) l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, (omissis)"*;

Atteso che per il primo grado di giudizio l'ente è stato patrocinato dall'avv. l'avv. Renzo Fausto Scappini, con studio in Verona vicolo Ghiaia n. 7, giusta determinazione R.G. n. 132/2018;

Che in applicazione al principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi, per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, trattandosi di consequenzialità con l'incarico precedente, si ritiene opportuno incaricare l'avv. Renzo Fausto Scappini per l'attività di difesa dell'ente nel secondo grado di giudizio avanti il Consiglio di Stato;

Visto il preventivo di spesa formulato dall'avv. Renzo Fausto Scappini, avvocato che ha difeso in primo grado l'ente, che prevede un importo di euro 4.984,00 per onorari (oneri esclusi), giusto prot. n. 53341/2024;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- con il presente contratto si intende conferire l'incarico di patrocinio legale del Comune di Legnago nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato, rubricato al n. 8137/2024 R.G.;
- in applicazione delle linee guida approvate con deliberazione G.C. n. 131/2021, *"nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia,"* si procede mediante affidamento diretto, al fine di perseguire il principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi, per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- il contratto verrà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato altresì che a seguito dell'inquadramento dei servizi legali nell'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023, devono essere osservate alcune prescrizioni afferenti alla disciplina degli appalti, quali l'assoggettamento alla disciplina della tracciabilità e l'attribuzione del codice CIG;

Vista la deliberazione di G.C. n. 202 del 27.12.2023 - esecutiva- ad oggetto "Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2024 - 2025 -2026;;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della stessa;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa espresse, di incaricare a rappresentare e difendere questo Ente comunale nel ricorso al Consiglio di Stato, rubricato al n. 8137/2024 R.G., l'avv. Renzo Fausto Scappini, con studio in Verona vicolo Ghiaia n. 7;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 7.300,00 al cap. 90.01 "Spese per liti" del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è ripetitiva ed esigibile nell'anno 2024;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante trasmissione del presente provvedimento al professionista incaricato con accettazione del preventivo formulato;
4. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013;
 - essendo previsto un importo inferiore ai 40.000,00 euro non è dovuto il contributo a favore dell'ANAC;
 - l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, e per il presente affidamento è stato attribuito il CIG: B476298DA0;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
7. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, ovvero causa di impedimento o incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto, compreso il responsabile di procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to digitalmente

